

COMUNE DI FORLIMPOPOLI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 18.06.2020

Art. 1 Principi generali

1. Il Comune di Forlimpopoli, in applicazione dell'art. 2 dello Statuto Comunale che riconosce e valorizza la funzione sociale del volontariato quale espressione della partecipazione della comunità e dei cittadini allo sviluppo ed alla diffusione dei servizi di pubblica utilità sul territorio e di inclusione sociale.
2. Il presente regolamento istituisce e disciplina lo svolgimento del servizio di volontariato individuale, finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, con la collaborazione di persone residenti sul territorio del Comune di Forlimpopoli **ed italiano**.
3. Il servizio di volontariato civico è svolto esclusivamente in forma volontaria e gratuita con carattere di sussidiarietà a quelle attività e a quei servizi che il Comune garantisce nell'interesse generale e che sono individuati nell'allegato A al presente regolamento.
4. Il servizio di volontariato pertanto si pone in una ottica di assoluta integrazione e non sostituzione dei servizi di pertinenza dell'ente locale, non è sostitutivo del personale dell'ente ma collaborativo e di arricchimento della qualità dei servizi esistenti; è espressione del contributo concreto dei cittadini al benessere della collettività ed è finalizzato a realizzare forme di cittadinanza attiva, di partecipazione e di solidarietà, con l'obiettivo di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con l'istituzione locale e tra i cittadini stessi.
5. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del servizio di volontariato civico da parte di singoli cittadini, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle vigenti norme di legge (D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 che ha approvato il *Codice del Terzo Settore* e abrogato la legge quadro sul volontariato L. 11 agosto 1991, n.266).

Art. 2 Valorizzazione del volontariato

1. Il Comune di Forlimpopoli: a) riconosce e valorizza il ruolo del volontariato quale forma di solidarietà sociale e di partecipazione; b) promuove il contributo del volontariato al concorso per il conseguimento dei fini istituzionali dei servizi comunali; c) sensibilizza la comunità locale sul valore del volontariato.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività di pubblico interesse individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, nell'allegato A al presente regolamento.
2. La giunta comunale ha facoltà di individuare ulteriori aree o ambiti di intervento, in relazione a progetti e/o programmi proposti dai cittadini e/o elaborati dall'amministrazione.
3. L'Amministrazione comunale non può avvalersi di volontari per supplire carenze di organico, né per lo svolgimento di attività istituzionali. Il presente regolamento è applicato anche quale forma di riparazione del danno nei confronti del Comune di Forlimpopoli, ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
4. Per lo svolgimento delle attività e dei servizi di cui al presente regolamento è istituito l'albo dei volontari.

5. ~~Entro il 31 dicembre di ogni anno~~, le persone interessate alle attività e ai servizi di cui al presente regolamento possono presentare domanda di iscrizione all'albo.
6. Nella domanda l'interessato deve dichiarare: a) le generalità complete; b) il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5; c) le opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare, la disponibilità di tempo e eventualmente anche il quartiere/frazione in cui intende esercitare la sua attività; d) se ha riportato o meno condanne penali.
7. Alla domanda devono essere allegati: 1) copia del documento di identità e curriculum, dal quale risultino le conoscenze, capacità ed esperienze ritenute utili ai fini delle attività o dei servizi per i quali si rende disponibile; 2) ed inoltre, per il cittadino non comunitario, copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
8. Le domande sono valutate dal Responsabile della struttura comunale presso la quale il volontario intende prestare l'attività o il servizio.
9. ~~La domanda si intende accolta con l'inserimento e la pubblicazione del nominativo nell'albo comunale dei volontari.~~ **Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda il responsabile comunica al volontario l'avvenuto inserimento all'albo dei volontari o il motivato diniego.**
10. ~~Indicativamente entro 31 gennaio di ogni anno, è formato l'albo dei volontari e è pubblicato in apposita sezione del sito, che contiene anche gli ammessi ai singoli progetti o alle attività. L'albo è aggiornato ogni anno.~~

Art. 4 Requisiti

1. I cittadini che intendono svolgere il servizio di volontariato civico devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato (già "carta di soggiorno"); b) essere residenti ~~nel Comune di Forlimpopoli~~ **in un Comune italiano**; c) avere un'età non inferiore ad anni 18 e non superiore a **70 anni**; d) avere idoneità in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgere; e) non avere subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che possano incidere negativamente nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i cittadini o che possano essere potenzialmente lesivi dell'immagine dell'ente.
2. L'attività o il servizio svolto nell'ambito del volontariato individuale di cui al presente regolamento non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia.

Art. 5 Modalità di svolgimento dell'attività

1. Le prestazioni dei volontari non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né attività sostitutiva delle mansioni proprie dei dipendenti comunali; rivestono carattere di occasionalità, ancorché possano avere durata nel tempo e sono assolutamente gratuite. **A fronte della spese sostenute dai volontari per la prestazioni delle proprie attività, nel disciplinare può essere previsto un rimborso spese determinato secondo le modalità previste dalla legge;**
2. I volontari iscritti nell'albo prestano la propria attività in base ad un piano di intervento concordato tra gli stessi ed il Responsabile della struttura comunale competente, che può avvalersi del responsabile del servizio, di seguito denominato tutor.
3. Il tutor, in relazione all'attività da svolgere o al servizio da prestare, acquisite le domande ed eventualmente, previo colloquio, individua i volontari ritenuti idonei, stabilisce le modalità di svolgimento dell'attività o del servizio di volontariato e, qualora necessario, organizza corsi di formazione.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da

coinvolgere nelle attività o nei servizi di cui al presente regolamento. In tal caso, saranno preferite le domande riferite alle proposte ritenute prioritarie dall'Amministrazione comunale o secondo eventuali altri criteri stabiliti dall'Amministrazione.

5. I volontari possono essere organizzati in gruppi di lavoro composti da un numero di persone idonee allo svolgimento dell'attività o del servizio individuato; ogni volontario / gruppo di lavoro sottoscrive un apposito disciplinare sulle attività o sul servizio e sulle modalità di svolgimento.
6. Il volontario, ogni qualvolta presti la propria attività, deve registrare la presenza in apposito registro, nel quale sarà evidenziata la corrispondenza tra i tempi del volontariato civico prestato e quanto fissato nel disciplinare sottoscritto dal volontario **o con altre modalità concordate con il tutor.**
7. Per ogni gruppo di cittadini è individuato un responsabile/referente che terrà periodici contatti con il tutor e a cui segnalerà eventuali problematiche.

Art. 6 Rinuncia e cancellazione dall'albo

1. I volontari possono rinunciare al servizio civico, previa comunicazione al tutor/Responsabile con un preavviso di almeno 20 giorni; ~~fatte salve eventuali circostanze imprevedibili o particolari tipologie di attività~~ **fatti salvi comprovati motivi.** In tal caso, il volontario è cancellato dall'albo. Il volontario è altresì cancellato dall'albo in caso di inadempimento agli impegni assunti o di perdita di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7 Assicurazione

1. I cittadini che svolgono il servizio di volontariato individuale sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività o del servizio, nonché per gli infortuni e malattia che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.
2. Il volontario risponde personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 8 Mezzi e attrezzature

1. Il Comune di Forlimpopoli, laddove necessario, fornirà ai volontari i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica e le necessarie istruzioni o , corsi di formazione in materia qualora necessario e previsto dalle norme in materia di sicurezza.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi eventualmente forniti sono concessi in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività o del servizio.
3. Tutti gli obblighi in materia di sicurezza sono a carico del comune.
4. A ciascun volontario sarà fornito un tesserino di riconoscimento.

Art. 9 Obblighi e responsabilità del volontario

1. Il volontario è tenuto a svolgere l'attività o servizio assegnato nel rispetto del disciplinare sottoscritto; deve improntare il proprio comportamento alla massima correttezza sia nei confronti del personale dell'ente che dei cittadini; deve utilizzare i mezzi, le attrezzature, gli eventuali dispositivi di sicurezza e quant'altro eventualmente fornito, con la massima cura e attenzione e secondo le indicazioni ricevute da parte del tutor; segnalare con tempestività al Responsabile di settore o al tutor eventuali assenze o impedimenti a svolgere le proprie mansioni; segnalare al Responsabile di settore o al tutor i fatti e le circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale.
2. Qualora si riscontrassero negligenze da parte del volontario, il tutor provvede all'immediato allontanamento dal servizio e alla cancellazione dall'albo. Resta salva l'applicazione di

- eventuali sanzioni, laddove previste dalle normative vigenti.
3. Il tutor verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'attività o del servizio e la presenza concordata di tutti i componenti del gruppo di lavoro.
 4. Il referente del gruppo è tenuto a segnalare al tutor eventuali comportamenti negligenti da parte dei volontari ovvero assenze ingiustificate o ritardi rispetto ai tempi concordati.

Art. 10 Riconoscimenti

1. L'Amministrazione comunale, al fine di dare visibilità alle attività o ai servizi resi dai volontari nell'interesse generale, può prevedere forme di pubblicità quali, ad esempio, menzioni speciali e spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai volontari, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione del volontariato.

Art. 11 Entrata in vigore e sperimentazione

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'albo on line. Il presente regolamento è sottoposto ad una sperimentazione di due anni. Durante il suddetto periodo, il Comune ne verifica l'attuazione, al fine di valutare l'opportunità di eventuali modifiche.

Art 12 Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e per l'anno 2018, l'albo dei volontari civici, previsto nell'articolo 3, è istituito entro il 31 marzo. Le norme contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente modificate nel caso in cui norme di legge emanate o emanande dispongano diversamente.

ALLEGATO A)

Ambiti di intervento del volontariato individuale

(L'elencazione è puramente esemplificativa delle attività e dei servizi di carattere e di utilità generale che possono essere prestati dai volontari. Ulteriori ambiti di intervento possono essere individuati dalla giunta comunale anche su segnalazione dei volontari stessi.)

CULTURA: attività e servizi inerenti la tutela, la promozione e la valorizzazione della cultura e del patrimonio storico-artistico.

AMBIENTE E VERDE PUBBLICO: attività e servizi inerenti la cura e la manutenzione delle aree verdi, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE: attività e servizi inerenti l'istruzione e la formazione.

COESIONE SOCIALE: attività e servizi volti alla inclusione, socialità e relativi ad interventi di prevenzione, promozione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale.